

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

28 maggio 2013

Convocata la Giunta presieduta dal Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, sono presenti gli Assessori:

Ilda CURTI
Stefano GALLO
Enzo LAVOLTA
Gianguido PASSONI

Mariagrazia PELLERINO
Mariacristina SPINOSA
Giuliana TEDESCO

Assenti per giustificati motivi, oltre al Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, gli Assessori: Maurizio BRACCIALARGHE - Claudio LUBATTI - Elide TISI.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO, L'AFI TORINO SPA E L'ASSOCIAZIONE VOLONTARI ALPINI DI PROTEZIONE CIVILE PER ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO INTEGRATIVE DI SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE NEI CIMITERI CITTADINI.

Proposta del Vicesindaco Dealessandri.

L'Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile è convenzionata con la Città di Torino per l'impiego di risorse del volontariato, umane e strumentali, per interventi preventivi ed in emergenza di protezione e difesa civile nell'ambito della "Sezione Comunale di volontario di protezione civile" in esito alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 0607239/028) del 17 ottobre 2006.

Nei cimiteri cittadini, con particolare riferimento ai cimiteri zonali, una permanenza di intervento dell'Associazione assicurerebbe, accanto alle ordinarie azioni di facilitazione in favore dei visitatori più deboli, anche funzioni di osservazione e di segnalazione che risultano indispensabili per infondere nei cittadini sensi di sicurezza e di protezione, senza per questo invadere il campo della tutela dell'ordine pubblico di competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza.

Si è valutato pertanto l'impiego per tali attività dei volontari dell'Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile con il proposito di operare una migliore tutela dell'incolumità dei visitatori in ambito cimiteriale e di svolgere un'attività di supporto diretto in loro favore.

La Società AFC Torino S.p.A., soggetto gestore del servizio cimiteriale, favorevole al progetto, si è interessata al fine di verificare la disponibilità dell'Associazione, tenuto conto che si tratta di attività finalizzate alla restituzione alla serena fruizione della comunità cittadina delle grandi aree cimiteriali, che si pongono in un rapporto significativo con i fini istituzionali e gli interessi della Città.

Per la disciplina delle attività di cui sopra si rende pertanto opportuna e necessaria la stipulazione di una convenzione, il cui testo è stato preventivamente assentito dalla stessa Associazione. I contenuti di tale intesa sono coerenti con il disposto dell'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in L. 135/2012 in quanto trattasi di enti di volontariato di cui alla Legge 266/1991, e considerato che la convenzione prevede solo il rimborso dei costi sostenuti e debitamente giustificati.

Lo schema di convenzione, che si allega come parte integrante del presente provvedimento, ha per oggetto una attività integrativa di servizi di pubblico interesse consistente nell'osservazione nei cimiteri cittadini, con segnalazione agli organismi competenti di eventuali anomalie, nonché di facilitazione all'accesso a beneficio dei visitatori più deboli.

L'Associazione si impegna a predisporre in accordo con gli Organi comunali competenti alla vigilanza e controllo delle aree cittadine e con l'AFC, in qualità di soggetto gestore dei cimiteri, un programma orientativo relativo alle attività da svolgere, con l'indicazione del personale impegnato e degli orari in cui verrà svolta l'attività.

I rapporti organizzativi ed operativi per le attività oggetto della convenzione si intendono intercorrere tra l'Associazione e le strutture della AFC Torino S.p.A., che metterà a disposizione nei cimiteri locali, mezzi ed attrezzature nella misura adeguata.

La convenzione prevede inoltre che i Volontari compiano l'attività sopra descritta, ad

esclusivo beneficio dei visitatori, a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e rendicontate in relazione alle attività prestate da parte di AFC, sulla scorta delle modalità già in uso con la Direzione della Protezione Civile della Città (spese urgenti di manutenzione e/o riparazione di veicoli usati per il servizio, concorso nella spesa per l'acquisto del materiale per la sicurezza individuale ecc.). L'attività oggetto di intesa avrà durata di dodici mesi a partire dalla sottoscrizione della convenzione e si rinnoverà tacitamente ogni anno salvo disdetta di una delle parti tramite lettera raccomandata trenta giorni prima della scadenza, per una durata massima di tre anni, salvo diversa disciplina normativa.

Il presente atto non comporta spese per la Città e pertanto ad esso non si applicano le disposizioni in materia di V.I.E..

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi descritti nella narrativa, lo schema di convenzione, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (**all. 1**) tra la Città di Torino, l'AFC Torino S.p.A. con sede legale in Corso Peschiera 193 - 10141 Torino, P.IVA 07019070015 e l'Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile, con sede legale in Corso Regina Margherita 33/B - 10124 Torino, Cod.Fisc./P.IVA 94031520011, per attività di volontariato integrative di servizi di pubblico interesse nei cimiteri cittadini;
- 2) di prendere atto che la convenzione avrà la durata di un anno dalla stipulazione e si rinnoverà tacitamente ogni anno salvo disdetta di una delle parti tramite lettera raccomandata trenta giorni prima della scadenza, per una durata massima di tre anni;
- 3) di autorizzare il Direttore della Direzione Partecipazioni Comunali a stipulare la

convenzione di cui in narrativa con AFC Torino S.p.A. e con l'Associazione Volontari Alpini di Protezione Civile;

- 4) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Vicesindaco
Tommaso Dealessandri

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Funzionario in P.O con delega
Elisabetta Bove

Verbale n. 23 firmato in originale:

IL VICESINDACO
Tommaso Dealessandri

IL SEGRETARIO GENERALE
Mauro Penasso

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 1° giugno 2013.